ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Via M. Sorbilli, 6 – Tel./Fax 0963.547507
e-mail: ordinefarmacistivv@libero.it – pec ordinefarmacistivv@pec.fofi.it
www.ordinedeifarmacistivv.it

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITA' TELEMATICA DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

(Approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n.45/2024 del 06/12/2024)

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità **3**
Art. 2 - Definizioni **3**
Art. 3 - Principi generali **3**
Art. 4 - Convocazione delle sedute **4**
Art. 5 - Svolgimento delle sedute **4**
Art. 6 - Votazioni **5**
Art. 7 - Utilizzo dell'account **5**
Art. 8 - Sedute in forma mista **5**
Art. 9 - Problemi tecnici di connessione **6**
Art. 10 - Trattamento dei dati personali **6**
Art. 11 - Disposizioni finali **6**

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute in via telematica dell'Assemblea degli iscritti, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, delle commissioni interne e dei gruppi di lavoro istituiti in seno all'Ordine mediante lo strumento della audio-videoconferenza, al fine di consentire la partecipazione o l'intervento, in forma simultanea e in tempo reale, a distanza dalla sede istituzionale, dei loro componenti e di ulteriori soggetti che ne abbiano titolo per assicurare il corretto e regolare andamento dei relativi lavori.

2. Il Presidente dell'organo collegiale, nell'avviso di convocazione o successivamente, può disporre in ordine alla eventuale presenza alle sedute dei soggetti ulteriori di cui al comma 1.

3. Le sedute possono essere svolte in videoconferenza, su decisione del Presidente dell'organo collegiale, qualora ne ravvisi l'esigenza e l'opportunità.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per videoconferenza si intende l'utilizzo di una piattaforma informatica finalizzata a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video.

2. Per piattaforma telematica si intende una qualsiasi applicazione per *video-conferencing* in uso all'Ordine.

3. Per sedute in modalità telematica o sedute in videoconferenza si intendono le riunioni degli organi collegiali di cui all'art. 1, che si svolgono esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e che garantiscono l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte dei componenti dell'organo, pur senza la loro compresenza fisica nel medesimo luogo.

Art. 3 - Principi generali

1. Le sedute in modalità audio-videoconferenza degli organi collegiali di cui all'art. 1 si svolgono nel rispetto dei principi di sicurezza, trasparenza e tracciabilità.

2. Durante le sedute è necessario identificare con certezza, anche ai fini della redazione del relativo verbale, tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento delle riunioni e proclamare i risultati delle votazioni, prendere nota di ogni modalità e fase dei lavori.

3. È consentita a tutti i partecipanti alle riunioni la possibilità di intervenire in tempo reale nelle discussioni e in ogni altra fase dei lavori e di ricevere e visionare documenti con modalità idonee ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità tra i partecipanti stessi.

Art. 4 - Convocazione delle sedute

1. Ai fini della convocazione, dello svolgimento e della validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni previste dal Regolamento interno e di organizzazione e dall'eventuale Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ordine.

2. Le sedute degli organi collegiali di cui all'art. 1 possono essere convocate dal Presidente dell'organo anche in videoconferenza o in modalità mista, con l'utilizzo della piattaforma informatica in uso all'Ordine. L'avviso di convocazione può contenere ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento delle sedute stesse.

3. La presenza dei partecipanti alle sedute in audio-videoconferenza è attestata dal momento del loro accesso alla piattaforma informatica. Tale attestazione è valida anche ai fini della percezione del gettone di presenza e del rimborso delle spese sostenute e documentate, ai sensi delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente constata il numero dei partecipanti richiesto per la legale adunanza dell'organo collegiale di cui all'art. 1 e la sua regolare e valida costituzione ai fini deliberativi.

5. I nominativi dei partecipanti sono attestati mediante il report finale sulle presenze della seduta, reperibile dalla piattaforma informatica utilizzata.

Art. 5 - Svolgimento delle sedute

1. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.

2. Le sedute non sono pubbliche.

3. I componenti degli organi collegiali e gli altri soggetti di cui all'art. 1 possono intervenire alle sedute in via telematica da luoghi differenti tra loro e diversi dalla sede istituzionale dell'Ordine, che garantiscano il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.

4. Salvo che nel momento in cui il Presidente conferisca la parola, al fine di consentire l'ordinato e regolare svolgimento dei lavori, durante ogni seduta, i componenti degli organi collegiali assicurano che il proprio microfono sia disattivato.

5. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, il Presidente, dopo aver richiamato all'ordine coloro che se ne rendano autori, può disporre la disattivazione del microfono, senza pregiudizio di altri provvedimenti disciplinari previsti nel Regolamento interno e di organizzazione dell'Ordine.

6. Qualora un componente intenda chiedere la parola al Presidente, prenota l'intervento dandone comunicazione in forma scritta tramite gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma informatica e specificando la natura della richiesta. Il Presidente accorda la parola tenendo conto dell'ordine cronologico delle prenotazioni effettuate. È fortemente raccomandato ai componenti di garantire il più possibile la brevità degli interventi.

7. Qualora un partecipante intenda assentarsi durante la seduta è invitato a comunicarlo in chat, in modo che l'assenza in videoconferenza non possa essere confusa con un difetto di collegamento e possa essere verbalizzata. Allo stesso modo, il partecipante che debba interrompere anticipatamente

il collegamento da remoto, ne dà comunicazione espressa, anche in chat, ai fini dell'annotazione dell'uscita nel verbale.

8. Il verbale di ogni seduta, redatto in conformità del Regolamento interno e di organizzazione dell'Ordine, dà atto che la seduta si svolge in modalità telematica e riporta l'elenco dei partecipanti e gli assenti. Al verbale è allegato il report finale sulle presenze di cui all'art. 4, co. 5.

9. Le sedute possono essere registrate. In tal caso, il Presidente, all'apertura della riunione, comunica che la seduta verrà registrata e fornisce un'idonea informativa ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE 2016/679. La registrazione è conservata agli atti dell'Ordine fino alla verbalizzazione della riunione stessa.

Art. 6 - Votazioni

1. All'effettuazione delle votazioni su ogni atto, questione e decisione, si procede mediante appello nominale ed espressa dichiarazione in forma audio-video da parte di ogni singolo componente dell'organo.

2. In fase di votazione per appello nominale se un componente non risponde, lo stesso deve essere considerato temporaneamente non presente alla seduta. I componenti possono, per evitare equivoci, comunicare, tramite l'utilizzo della chat attiva sulla piattaforma informatica utilizzata, la loro uscita dalla riunione durante la fase della votazione e rientrare subito dopo.

Art. 7 - Utilizzo dell'account

1. I componenti degli organi collegiali e i soggetti partecipanti aventi titolo di cui all'art. 1 sono invitati dall'Ordine a trasmettere l'indirizzo di posta elettronica a cui desiderano ricevere il link per il collegamento in videoconferenza alla seduta.

2. I predetti soggetti sono personalmente responsabili dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma informatica, dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

3. L'accesso alla videoconferenza dovrà avvenire utilizzando il proprio nome e cognome anagrafico e comunque assicurando la riconoscibilità con la propria immagine.

Art. 8 - Sedute in forma mista

1. Le sedute degli organi collegiali di cui all'art. 1 possono svolgersi anche in forma "mista", con la simultanea presenza o in seduta, presso la sede ove è convocata, o mediante collegamento alla piattaforma informatica da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.

2. La partecipazione mediante collegamento alla piattaforma telematica avviene con le medesime modalità previste dagli articoli precedenti.

3. La partecipazione in presenza avviene con le modalità previste dal Regolamento interno e di organizzazione e/o dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ordine.

4. Nel verbale della seduta dovranno essere annotati i nominativi dei soggetti che partecipano in presenza e quelli che partecipano mediante la piattaforma telematica.

Art. 9 - Problemi tecnici di connessione

1. Se il numero legale della seduta non è garantito a causa di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni telematiche o per altre ragioni di carattere tecnico che impediscano la funzionalità del sistema di audio-videoconferenza, il Presidente sospende la seduta che, una volta ripristinata l'efficienza del sistema, riprende mediante nuovo appello dei partecipanti.

2. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento, il Presidente dichiara chiusa la seduta, decorso il termine di trenta minuti dalla sua sospensione.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Le sedute in modalità telematica si svolgono nel rispetto della privacy policy della piattaforma informatica in uso all'Ordine.

2. Ai soggetti partecipanti da remoto è fornita l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

3. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti degli organi collegiali e gli altri soggetti, aventi diritto, che partecipano alle sedute di cui all'art. 1.

4. I soggetti partecipanti da remoto hanno cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ascoltati o ripresi altri soggetti.

5. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i., i dati personali forniti dai soggetti di cui all'art. 1 per la partecipazione alle sedute in videoconferenza, compresi quelli eventualmente comunicati con documenti integrativi o altrimenti acquisiti dall'Ordine, sono raccolti presso l'Ordine per le sole finalità di espletamento e gestione della seduta telematica e sono trattati successivamente per le sole finalità inerenti alla redazione del relativo verbale.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine dopo l'approvazione della Federazione ai sensi dell'art. 35 del dPR n. 221/1950.

2. Il presente regolamento può essere modificato con successive deliberazioni del Consiglio Direttivo.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento interno e di organizzazione e/o del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ordine, del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. e la normativa nazionale vigente in materia di svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali.